

DIRITTO SOCIETARIO

Si espande la postergazione dei crediti dei soci per finanziamenti

di Fabio Landuzzi

La giurisprudenza si è negli ultimi mesi interessata in modo piuttosto frequente alla fattispecie della **postergazione dei crediti** vantati dai soci nei confronti della società a fronte di **finanziamenti erogati in situazioni di squilibrio finanziario** oppure in una situazione in cui sarebbe stato **ragionevole effettuare un conferimento** (art. 2467, cod.civ.).

In primo luogo, un importante recente arresto della **Corte di Cassazione (sentenza n. 14056/2015)** porta ad estendere l'applicazione del precezzo – oltre che alle Srl ed alle società soggette alla direzione e coordinamento - anche alle **società azionarie** quando queste sono caratterizzate da una **“ristretta base societaria”**; viene quindi confermato un certo filone giurisprudenziale che già si era da tempo manifestato, seppure questo approccio non sia condiviso appieno in dottrina – in senso contrario, si veda **Assonime n. 40/2007**.

A questo riguardo, anche il **Tribunale di Milano (sentenza n. 9104/2015)** segue l'indirizzo interpretativo estensivo fatto proprio dalla Cassazione nella suddetta sentenza, seppure specificando che ai fini dell'innesto della postergazione del credito del socio sarebbe necessaria una **situazione di specifica crisi della società**, e non una **tensione finanziaria temporanea**.

Le **condizioni** apprezzate dai Giudici milanesi ai fini dell'applicazione della **postergazione dei crediti dei soci anche alle Spa** sono essenzialmente le seguenti:

- presenza di una **base azionaria familiare**
- **coincidenza** fra la figura dei **soci** e quella degli **amministratori**
- **capacità del socio** di poter cogliere in modo compiuto **l'esistenza di una situazione** di adeguata, o **inadeguata, capitalizzazione della società**.

Ulteriore aspetto di comune interesse attiene alla **natura del credito** che può essere oggetto della postergazione. Il **Tribunale di Reggio Emilia (decreto del 10 giugno 2015)** ha affermato che i finanziamenti che ricadono nella disciplina dell'articolo 2467, cod.civ., “non sono solo quelli derivanti da meri trasferimenti di danaro infragruppo, ma anche da rapporti diversi, quali ad esempio quelli di **fornitura di merci e di servizi**, qualora si accerti in concreto che le forniture di beni, di servizi, o l'erogazione di altre utilità, abbiano assolto – sotto il profilo finanziario – alla **stessa funzione della dazione di danaro**”.

Infine, l'ampliamento delle casistiche di applicazione della postergazione dei finanziamenti dei soci ha riguardato di recente anche il caso delle **imprese cd. “start up”** (Tribunale di Milano,

sentenza n. 1658/2015).

Secondo questa linea interpretativa, la postergazione opererebbe non solo qualora la società versi in una condizione di crisi strutturale, bensì anche quando si manifesti uno **stato di oggettiva insufficienza delle risorse disponibili** rispetto all'assolvimento delle proprie obbligazioni.

Si tratta evidentemente di una tipica situazione che ricorre nelle fasi iniziali dell'esistenza della società, quando usualmente i finanziamenti erogati dai soci sono volti a supportare l'avvio dell'attività; peraltro, la postergazione del credito riguarderebbe la **posizione del socio creditore** anche nella eventualità in cui, al momento della richiesta di restituzione delle somme, questi non rivestisse più tale posizione. Infatti, la **fuoriuscita dalla compagine sociale** non comporterebbe l'automatico venir meno dell'innesto della postergazione del credito dell'ex socio, poiché la ratio della norma è quella di **salvaguardare la posizione dei creditori terzi dell'impresa, a prescindere dalle vicende modificative** della composizione dei socie della società.